



CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FUSIONE DI COMUNI, L'AVVIO E L'AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI FONDAMENTALI E SERVIZI COMUNALI NELLA FORMA DELL'UNIONE DI COMUNI, DELL'UNIONE MONTANA E DELLA CONVENZIONE TRA COMUNI. ANNO 2026.

1. PREMESSA

Le risorse regionali destinate alle finalità di questo bando rispondono all'obiettivo di sostenere i Comuni e le loro forme associative nell'avvio di nuove esperienze di gestione associata dei servizi e funzioni comunali o nell'ampliamento dell'esercizio associato già in essere per migliorare la capacità amministrativa degli Enti locali nell'erogazione dei servizi e meglio rispondere ai bisogni dei cittadini.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono accedere alle incentivazioni le forme associative, specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti di accesso di seguito elencati:

2.1 la dimensione associativa raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della L.R. n. 18/2012 di 5.000 abitanti (ultimo dato ISTAT disponibile). Tale limite è derogabile:

-fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di Comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più Comuni dall'Unione;

-nel caso di Comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno tre Comuni.

2.2 l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda:

- per le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL): *almeno 2 funzioni fondamentali*;

- per le Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012: *almeno 1 funzione fondamentale*;

- per le Convenzioni: *almeno 1 funzione fondamentale o almeno 3 servizi comunali*.

2.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che prevede l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 del D.L. n. 78/2010 "la medesima funzione di un Comune non può essere svolta da più di una forma associativa").

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell'Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell'interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/2011 in attuazione del D.lgs. n. 118/2011).

3. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente:



591cbfb7



a) **I Comuni istituiti a seguito di fusione** a decorrere dal 1 gennaio 2026 e già destinatari di contributo straordinario, assegnato con apposito provvedimento, possono beneficiare del contributo “integrativo una tantum” a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del Comune neo istituito.

b) **Le Unioni di Comuni**, previste all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui **costituzione** sia stata deliberata dai Consigli comunali dei Comuni nel periodo compreso tra il 15.10.2025 e il 15.10.2026, per una durata non inferiore a dieci anni, per l’esercizio associato di almeno **1 servizio** comunale (tra quelli compresi nell’elenco delle Missioni, Programmi, Macroaggregati di cui all’Allegato n. 14 del D. Lgs. n. 118/2011) e **almeno due funzioni** fondamentali fra quelle individuate all’articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere:

c) catasto

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa dall’obbligo di gestione associata);

l bis) servizi in materia statistica.

L’Unione di Comuni è formata da Comuni che rispettano il requisito della contiguità territoriale, l’appartenenza allo stesso ATS e alla medesima Provincia e non sono ubicati nell’area omogenea montana o pedemontana.

Il conferimento di funzioni fondamentali e servizi comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni e servizi devono essere attivati **entro la data del 15.10.2026.**

Lo Statuto dell’Unione di Comuni, in coerenza con quanto previsto all’art. 1 c.106 della Legge n. 56/2014, dovrà prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all’art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo Statuto stabilisce la durata dell’Ente almeno decennale e della carica del Presidente almeno triennale, i criteri per l’attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni e attività dell’Unione. Inoltre dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune dall’Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione e definire le modalità di scioglimento dell’Unione e della conseguente suddivisione delle risorse umane e strumentali.

c) **Le Unioni di Comuni**, previste all’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, costituite in data anteriore al 15.10.2025 per le quali nel periodo 15.10.2025 e il 15.10.2026 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:

- **attivazione di nuove funzioni fondamentali**, entro il 15.10.2026, senza limiti temporali di durata, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell’art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012, per conto di tutti i Comuni associati (l’attivazione parziale dal punto di vista soggettivo non sarà considerata ai fini del contributo);
- **adesione di nuovi Comuni** per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali e di tutti i servizi esercitati dall’Unione per conto degli associati;
- **attivazione**, entro il 15.10.2026, per conto di tutti i Comuni associati di **almeno 2 servizi comunali** (tra quelli previsti nell’Allegato n. 14 al D.Lgs. n. 118/2011). L’attivazione dovrà riguardare i medesimi servizi per la totalità dei Comuni associati all’Unione e gli stessi non devono rientrare in una delle funzioni fondamentali gestite dall’Unione;
- **progetto di miglioramento** dell’esercizio di una o più funzioni fondamentali, nel limite massimo di tre, già attivate per conto di tutti i Comuni aderenti da almeno tre anni, al fine di migliorarne l’efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell’art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012.

Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:



591cbfb7



- le Unioni di Comuni di nuova costituzione che non rispettano il requisito della contiguità territoriale e dell'appartenenza dei Comuni alla medesima Provincia e ATS;
 - hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
 - sono costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. n. 40/2012.
- d) **Unioni montane**, di cui alla L.R. n. 40/2012, per le quali nel periodo tra il 15.10.2025 e il 15.10.2026 si siano verificate le seguenti fattispecie:
- adesione al **Protocollo d'intesa** con la Regione del Veneto entro la data del 15.10.2026 con il quale le Unioni montane e gli Enti locali firmatari si impegnano a:
 - costituire un'Unione montana con l'adesione di tutti i Comuni già appartenenti alla disciolta Comunità montana per l'esercizio di almeno una funzione fondamentale fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c),f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni;
 - costituire un'Unione montana con l'aggregazione di più Unioni montane per l'esercizio di almeno una funzione fondamentale fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni;
 - modificare l'ambito dell'Unione montana esistente con l'adesione di uno o più Comuni contigui che conferiscono almeno una funzione fondamentale fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni;
 - conferimento, dai Comuni ad esse appartenenti, di **nuove funzioni fondamentali** fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis), per un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 15.10.2026, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno tre Comuni. Non saranno ammesse a contributo convenzioni a tempo indeterminato;
 - conferimento, dai Comuni ad esse appartenenti, entro il 15.10.2026, di **nuovi servizi comunali (di cui all'All. n. 14 del D.Lgs n. 118/2011)** per un periodo non inferiore a 5 anni e attivati entro il 15.10.2026, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata o inferiore, purché i servizi siano esercitati per conto di almeno tre Comuni. Non saranno ammesse a contributo convenzioni a tempo indeterminato;
 - **rinnovo** della convenzione a tempo determinato per la gestione associata già in atto, per almeno ulteriori 5 anni, di **funzioni fondamentali** (con esclusione delle funzioni fondamentali indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012) o di **servizi comunali** (di cui all'All. n. 14 del D.Lgs n. 118/2011) che non siano già inclusi nelle funzioni fondamentali delegate all'Unione montana, per conto dei Comuni di appartenenza, al fine di migliorarne l'efficacia e nel rispetto del limite demografico minimo associativo, come sopra esplicitato.
- e) **Convenzioni** previste all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, stipulate esclusivamente fra Comuni contigui, per l'esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 15.10.2025 e il 15.10.2026 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e attivate entro il 15.10.2026. La convenzione deve contenere l'indicazione dell'Ente che assume il ruolo di capofila/delegato, incaricato a tenere i rapporti con l'Amministrazione regionale nonché soggetto responsabile della gestione associata, tenuto alla presentazione della domanda di contributo e della successiva rendicontazione.



591cbfb7



Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali o che siano stipulate fra Comuni appartenenti a Province diverse.

Per favorire i processi aggregativi sarà altresì considerata ammissibile la convenzione, approvata con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 15.10.2025 e il 15.10.2026 e attivata entro il 15.10.2026 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di almeno 3 tra i seguenti servizi comunali:

- gestione del personale, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- centrale unica di committenza (CUC);
- controllo di gestione;
- gestione dei servizi informatici;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- sportello unico (SUAP).

4. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FUSIONI DI COMUNI

I Comuni di nuova istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2026, derivanti da fusione, possono accedere all'assegnazione del contributo "integrativo una tantum" assegnato a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per la riorganizzazione delle procedure amministrative e delle strutture del Comune neo istituito. Il contributo sarà assegnato agli enti beneficiari nella misura massima del **90% delle spese preventivate e ammesse**, nel limite del 50% dell'importo del contributo straordinario, già attribuito ai Comuni di nuova istituzione nel corso del 2026.

Sono escluse dal finanziamento corrente regionale le seguenti tipologie di spese:

- spese di funzionamento e di gestione
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche
- spese tabellari per il Personale
- spese relative al pagamento degli organi istituzionali

4.2 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE.

Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di sviluppo della gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali.

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del **90% delle spese preventivate e ammesse** per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato nei limiti **massimi** indicati nella seguente tabella:

Costituzione di nuove Unioni di Comuni nel periodo tra il <u>15.10.2025 e il 15.10.2026</u>	€ 150.000,00 per il primo impianto
Unioni di Comuni costituite prima del 15.10.2025, che nel periodo tra il <u>15.10.2025 e il 15.10.2026</u> deliberino : - <u>adesione di nuovi Comuni</u>	€ 80.000,00 per ogni nuovo Comune associato per l'esercizio di funzioni fondamentali e servizi



591cbfb7



<ul style="list-style-type: none"> - <u>attivazione di nuove funzioni fondamentali</u>, già previste nello Statuto o previa modifica dello stesso se non previste - <u>attivazione di almeno 2 servizi comunali</u> - <u>progetto di miglioramento</u> dell'esercizio di una o più funzioni fondamentali (nel limite max di 3 funzioni) 	<p>€ 70.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata da tutti i Comuni,</p> <p>€ 25.000,00 per servizio comunale</p> <p>€ 30.000,00 per funzione fondamentale</p>
<p>Unioni Montane di cui alla L.R. n. 40/2012 che nel periodo tra il <u>15.10.2025</u> e il <u>15.10.2026</u> deliberino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento di <u>nuove funzioni fondamentali</u> da parte dei Comuni ad essa appartenenti - conferimento di <u>nuovi servizi comunali</u> da parte dei Comuni ad essa appartenenti - <u>rinnovo di convenzione</u> per esercizio associato - <u>rinnovo di convenzione</u> per esercizio associato 	<p>€ 70.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata</p> <p>€ 30.000,00 per servizio comunale</p> <p>€ 30.000,00 per funzione fondamentale</p> <p>€ 15.000,00 per servizio comunale</p>
<p>Convenzioni tra Comuni stipulate nel periodo tra il <u>15.10.2025</u> e il <u>15.10.2026</u> per l'esercizio di funzione fondamentale/servizi comunali</p>	<p>€ 40.000,00 per funzione fondamentale</p> <p>€ 10.000,00 per servizio comunale, da attivare nel numero minimo di tre</p>

Qualora un Comune derivante da **fusione** sia direttamente coinvolto in una delle fattispecie previste nella suindicata tabella, è prevista un'ulteriore assegnazione premiale di € 5.000,00 all'importo del contributo determinato con le specifiche precedentemente descritte.

È prevista un'ulteriore assegnazione premiale di € 10.000,00 qualora la convenzione tra Comuni raggiunga le dimensioni associative dell'area geografica omogenea di appartenenza di cui all'art. 8 c. 3 lett. d) della L.R. n. 18/2012.

L'importo del contributo è ridotto del 50% per i progetti di miglioramento presentati dalle Unioni di Comuni, già beneficiarie di contributo per le medesime funzioni fondamentali, nel biennio precedente (2024 e 2025); nel caso in cui dall'applicazione del 90% sulle spese ammesse l'importo superi il limite massimo di cui alla tabella, il 50% verrà decurtato dall'importo max erogabile.

Non sono ammesse al contributo:

- le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (ex. art. 32 TUEL);
- le convenzioni stipulate per la gestione associata di funzioni fondamentali tra Comuni non contigui o non appartenenti alla stessa Provincia.



591cbfb7



Sono escluse dal finanziamento corrente regionale le seguenti voci:

- spese di funzionamento e di gestione
- spese di straordinaria manutenzione
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche
- spese tabellari per il Personale
- canoni per noleggi e leasing
- progetti per la realizzazione e l'installazione di sistemi di videosorveglianza
- spese già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari negli ultimi tre esercizi (2023 - 2025)
- studi e consulenze

Tenuto conto che il presente bando ha la finalità di favorire l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali, gli acquisti effettuati dalla forma associativa dovranno essere intestati all'unico soggetto beneficiario di contributo regionale: Unione di Comuni, Unione montana o Comune capofila/delegato, nel caso di Convenzione tra Comuni.

4.3 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE PER IL RIORDINO ISTITUZIONALE

Le Unioni montane di cui alla L.R. n. 40/2012 che, entro il 14.10.2026, sottoscrivano il Protocollo d'intesa per le sottoelencate fattispecie, possono beneficiare del contributo a fondo perduto per gli importi indicati in tabella. Per consentire il pieno utilizzo delle risorse mediante un adeguato cronoprogramma, si ritiene opportuno stabilire i seguenti termini per l'attuazione del Protocollo d'Intesa:

-il termine del **31 dicembre 2027** per la costituzione del nuovo Ente o la modifica dell'ambito per l'adesione di Comuni;

-il termine del **30 giugno 2028** per l'avvio dell'operatività del nuovo Ente.

Con decreto del Direttore della struttura competente verrà disposta l'assegnazione del contributo che sarà liquidato in acconto del 50% al momento dell'assegnazione e il restante saldo del 50% alla scadenza del 31 dicembre 2027. Alle scadenze suindicate, l'Unione montana beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione che attesta il rispetto degli impegni sottoscritti nel Protocollo d'intesa.

Nel caso in cui non venga rispettata la scadenza del termine del **31.12.2027** per la costituzione del nuovo Ente/adesione nuovi Comuni, dovrà essere restituito alla Regione l'acconto del 50% del contributo assegnato e già liquidato. Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2028 per l'avvio dell'operatività del nuovo Ente comporterà la restituzione del 100% del contributo già erogato.

La domanda di contributo dovrà essere presentata da un'Unione montana attualmente esistente, in qualità di ente capofila.

Unioni montane	Contributo
- costituzione di un'Unione montana, già Comunità montana, per l'esercizio di almeno una funzione fondamentale	€ 10.000,00 per ogni comune aderente
- aggregazione fra Unioni montane per l'esercizio di almeno una funzione fondamentale	€ 50.000,00 per ogni Unione montana che si aggrega + € 10.000,00 per ogni comune aderente
- modifica dell'ambito esistente con l'adesione di Comuni per l'esercizio di funzioni fondamentali e servizi	€ 80.000,00 per ogni nuovo Comune associato



591cbfb7



5. CRITERI DI PRIORITÀ.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- Comuni istituiti a seguito di procedimento fusione
- Unioni di Comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali
- Unioni montane che sottoscrivono il Protocollo di intesa con l'Amministrazione regionale
- Unioni di Comuni già costituite in caso di ampliamento della gestione associata
- Unioni montane in caso di ampliamento della gestione associata
- Convenzioni tra Comuni per l'esercizio di funzioni fondamentali
- Unioni Montane che deliberano il rinnovo della delega di funzione fondamentale
- Unioni di Comuni che approvano un progetto di miglioramento
- Unioni di Comuni/Unioni montane che deliberano il conferimento o il rinnovo di servizi comunali

A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo nell'ultimo biennio.

È vietato il cumulo con altri finanziamenti pubblici: non sono ammissibili a finanziamento le spese già coperte anche in parte da altri finanziamenti pubblici, sia europei, nazionali o regionali.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell'Unione di Comuni/montana o dal legale rappresentante del Comune capofila/delegato, è trasmessa alla Direzione Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, unitamente agli allegati, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it, entro il termine perentorio del **16 OTTOBRE 2026**, **a pena di inammissibilità.**

Ai fini dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione regionale necessita di acquisire il codice CUP relativo al quadro economico di spesa (ad esclusione delle fattispecie previste con la sottoscrizione dei Protocolli d'intesa con le Unioni montane).

Alla domanda, che dovrà obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica scaricabile dal sito web della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali/provvedimenti-regionali-associazionismo1), **Allegato B** al provvedimento, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Per le fusioni di Comuni:

- a) deliberazione del competente organo del Comune di approvazione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per la riorganizzazione delle strutture e dei servizi conseguenti alla unificazione istituzionale tra i Comuni.

Per le Unioni di Comuni:

- a) nel caso di **nuova istituzione**:
 - le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione, quest'ultimi allegati in copia e attestazione a firma del Presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore;



591cbfb7



- copia di un **documento programmatico** che individui le azioni che l'Ente si prefigge di intraprendere nel medio- lungo periodo;
- b) le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali/servizi comunali e la deliberazione di accettazione e di attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni dell'Unione dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni/servizi non previsti nello Statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune all'Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall'Unione e dai Comuni associati alla stessa. La deliberazione di Consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all'Unione;
- c) delibera di approvazione di un quadro economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali/servizi dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, specificandone il numero di unità e il costo complessivo (IVA inclusa) e con l'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte all'impegno di spesa;
- d) nel caso di progetto di miglioramento della funzione fondamentale già attivata da almeno 3 anni, la deliberazione del competente organo dell'Unione che approva l'iniziativa e il piano economico-finanziario delle spese, descritte per tipologia e importo, ritenute necessarie per conseguire maggiore efficacia nella gestione della funzione fondamentale. Spese non coerenti con il progetto o già finanziate, sono escluse dal contributo;
- e) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che il conferimento della nuova funzione fondamentale/servizi comunali riguarda tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione/servizio trasferiti in capo ai singoli Comuni (integralità soggettiva e oggettiva);
- f) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che l'Ente e i Comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento o per il recesso di un Comune associato.

Per le Unioni montane:

- a) nel caso di **sottoscrizione del Protocollo d'intesa** con la Regione del Veneto:
 - copia sottoscritta del Protocollo d'intesa
 - indicazione della/e funzione/i fondamentale/i e servizi oggetto di gestione associata da parte della nuova Unione montana o conferiti dal Comune in caso di ampliamento dell'ambito territoriale
- b) nel caso di nuovi trasferimenti: deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione montana della funzione fondamentale/servizio comunale da gestire in forma associata a tempo determinato, per un periodo non inferiore a cinque anni, dalle quali risultino dettagliatamente, nel caso della funzione fondamentale, tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale;
- c) deliberazione di accettazione e attivazione della funzione/servizio comunale da parte del competente organo dell'Unione montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative;
- d) deliberazione del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese per l'attivazione della funzione fondamentale/servizio comunale, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa preventivate e i relativi importi con indicazione dei mezzi per far fronte all'impegno di spesa;
- e) copia della convenzione sottoscritta digitalmente (a pena di nullità, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005) tra i Comuni e l'Unione montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale/servizio comunale dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le



591cbfb7



relative modalità organizzative, la data di attivazione e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;

- f) nel caso di rinnovo della delega a tempo determinato di funzioni fondamentali/servizi comunali già conferiti dai Comuni di appartenenza, le deliberazioni consiliari dei Comuni di approvazione del rinnovo della convenzione per almeno cinque anni e copia di quest'ultima sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l'Unione montana; deliberazioni del competente organo dell'Unione montana di accettazione del rinnovo e di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese preventivate, analiticamente descritte, per la prosecuzione della gestione associata.

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni consiliari di ciascun Comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale o dell'esercizio di almeno 3 servizi comunali fra quelli indicati al punto 3 lett. e), **con indicazione dell'Ente capofila/delegato**, delle relative modalità organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata, comunque non oltre il 15.10.2026. La deliberazione di Consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da renderne evidente l'esercizio integrale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il **15.10.2026**;
- b) copia della convenzione sottoscritta digitalmente (a pena di nullità, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005) dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) deliberazione del competente organo di ciascuno dei Comuni convenzionati di approvazione di un quadro economico-finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l'attivazione e l'esercizio della funzione fondamentale o dei servizi, con indicazione dei mezzi finanziari per far fronte all'impegno di spesa;
- d) attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita alla forma associativa e che non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 6. del presente allegato devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo tra il 15.10.2025 e il 15.10.2026 a pena di inammissibilità.

Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati.

7. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 5, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Fermo restando quanto già previsto al punto 4.3 per le Unioni montane che sottoscrivono un Protocollo d'Intesa con decreto del Direttore della struttura regionale competente, verrà disposta l'assegnazione del contributo nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e la contestuale liquidazione dell'acconto del 50% dell'importo assegnato. La restante quota del 50% del contributo verrà liquidata con successivo decreto del



591cbfb7



Direttore, previo invio da parte degli enti beneficiari, per via telematica all'indirizzo PEC entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it entro il termine del **30 giugno 2027**, della seguente documentazione giustificativa:

- documentazione (determine di impegno e liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione).comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo, di integrazione delle strutture e dei servizi (nel caso di fusione).

La rendicontazione è effettuata unicamente dal soggetto beneficiario (Unione di Comuni/montana o dal Comune capofila/delegato, Comune istituito a seguito di fusione) unico intestatario delle spese ricomprese nel quadro economico-finanziario e ammesse a finanziamento e il contributo è erogato dall'Amministrazione regionale direttamente al medesimo soggetto beneficiario.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere comunicate alla Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi.

Il Direttore regionale competente può, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante dell'Ente beneficiario (Sindaco o Presidente), concedere proroga del suindicato termine, per un periodo **non superiore a 6 mesi**.

Sarà cura della Struttura regionale competente in materia di Enti locali monitorare l'attuazione della gestione associata finanziata, precisando che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della suddetta documentazione comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia:

- inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto
- superiore a quella preventivata e ammessa, sarà liquidato il contributo assegnato

Le modifiche del piano economico-finanziario delle spese preventivate e ammesse al contributo, di tipo compensativo o per l'utilizzo di eventuali economie di spesa conseguite in corso di realizzazione dell'intervento finanziato, sono possibili, a condizione che le stesse riguardino voci di spesa già presenti nel piano finanziario e ammesse al contributo.

Nel caso in cui il beneficiario intenda modificare il piano economico-finanziario approvato inserendo **spese diverse** da quelle preventivate e ammesse al contributo, l'Ente è tenuto a trasmettere via PEC apposita richiesta, a firma del legale rappresentante, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte della competente Direzione regionale, a condizione che le spese siano funzionali e rispondano alle stesse finalità del contributo assegnato.

Nel caso siano rendicontate voci di spesa non previste e non autorizzate, queste ultime saranno decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il contributo assegnato nell'importo così ricalcolato: 90% della spesa rendicontata ammissibile.

8. SCIOGLIMENTI ANTICIPATI E REVOCHE

Nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un Ente associato o di revoca della funzione/servizio conferiti, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, ad eccezione dei casi in cui a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa si determini una nuova o ripermetrata Unione montana, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo e, in caso di recesso di un singolo Comune, anche in



591cbfb7



proporzione al numero di abitanti dello stesso. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

Il Direttore della Direzione regionale competente procederà con proprio Decreto alla revoca del contributo nel caso di:

1. mancata realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
3. violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
4. mancata attuazione degli adempimenti previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Unione montana, secondo le indicazioni contenute al punto 4.3.



591cbfb7

